



COMUNE DI CARDEDU

Provincia dell'Ogliastra

Via Municipio n. 5 C.A.P. 08046- Tel. 0782/75740- Fax 0782/759931
C.C.P. n. 10251080 ---- C.F. 91001010916
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 16
CARDEDU li 02.11.2011
Prot. n. 3502



IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei che segnala la presenza della **Peste Suina Africana** nell'allevamento della specie suina, presente nell'azienda identificata col codice aziendale n. **IT103NU074**, ubicata in località "Buoncammino", agro di questo Comune, di cui è proprietario il Sig. **Cabras Franco Giuseppe**, nato a **Gairo** il **27.10.1956**, con codice fiscale n. **CBRFNC56R27D859F** e residente a **Cardedu** in via **E. Lussu n. 10**;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265; **VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954, n.320 con successive modificazioni; **VISTA** la Legge 23 Gennaio 1968, n.34; **VISTA** la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833; **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988, n. 231; **VISTA** la Legge 2 Giugno 1988, n. 218; **VISTO** il Decreto Ministeriale 20 Luglio 1989, n. 298; **VISTA** la Legge Regionale 8 Luglio 1985, n. 15; **VISTO** il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTO la Legge 9 Marzo 1989, n. 86; **VISTA** la Legge 22 Febbraio 1994, n. 146; **VISTA** la Legge 9 Marzo 1989, n. 86; **VISTA** la Legge 22 Febbraio 1994, n. 146; **VISTO** il Decreto n. 502/92 e successive modificazioni; **VISTO** il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTA la O.M. 1968; **VISTO** IL DAIS N.A 36 del 02 Settembre 2011; **VISTO** il Reg. (CE) n. 811/2003/CE della Commissione; **VISTO** il Regolamento (CE) n. 1069/2009; **VISTO** il Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2004;

ORDINA

1) Il sequestro di rigore con l'intervento della Forza Pubblica degli animali infetti e sospetti contaminati presenti nel focolaio infettivo individuato nella località di Buoncammino area di pertinenza dell'allevamento suinicolo di proprietà del Signor Cabras Franco Giuseppe.

2) Il sollecito abbattimento e distruzione di tutti i capi suini infetti, sospetti infetti e sospetti contaminati appartenenti al Sig. Cabras Franco Giuseppe che avverrà in data **03/11/2011 alle ore 10,00**.

3) La numerazione, per categoria, dei suini esistenti nei ricoveri e nelle località infette.

4) L'isolamento di tutte le porcilaie esistenti nella predetta zona ed il sequestro dei suini nei ricoveri e negli accantonamenti di pertinenza con la prescrizione tassativa:

- del divieto dell'accesso alle porcilaie di persone estranee, tenendo lontano dalle stesse cani, gatti ed animali da cortile;
- delle chiusura dei ricoveri e lo spargimento di sostanze disinfettanti sulla soglia e per un tratto dell'esterno delle stesse porcilaie;
- del divieto al personale di custodia di avere contatti con animali dei luoghi vicini;

d) del divieto di trasportare dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame, e qualsiasi altro materiale od oggetti possibili veicoli della malattia;

e) del divieto di abbeverata degli animali in corsi d'acqua o in vasca con essi comunicanti;

f) del prelievo di un numero sufficiente di campioni, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini all'atto dell'abbattimento per poter determinare il modo in cui il virus della peste suina africana è stato introdotto nell'azienda e per il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;

5) Le carni dei suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sottocontrollo ufficiale in impianti autorizzati.

6) Lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della peste suina africana.

7) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono essere condotte secondo le istruzioni del veterinario ufficiale; dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti, disinfezati e trattati conformemente alle disposizioni dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2004.

8) la reintroduzione dei suini nelle aziende dove è stato effettuato l'abbattimento dei suini non può avvenire prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda in questione conformemente ai commi da 2 a 5 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2001.

9) E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata al Signor Cabras Franco Giuseppe e a tutti i Sigg. interessati entra immediatamente in vigore.

1.a In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'art. 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 516,45 ad un massimo di €. 2.582,27.

2.b Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di €. 154,94 per ogni capo non abbattuto.

3.c La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U.L.L.S.S., approvato con Regio Decreto n. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 1.549,37 ad un massimo di €. 9.296,22.

4.d Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N. A 36 del 02.09.2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge 218/88 a sanzione pecuniaria da un minimo di €. 258,23 ad un massimo di €. 1.291,14.



IL SINDACO
Prof. Boi Giambeppe